

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 63 del 23 ottobre 2017 approvata dal Consiglio regionale

Oggetto: Elezione dei tre componenti effettivi e dei due supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), che ha istituito, presso il Consiglio regionale, il Collegio regionale di garanzia elettorale;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 79 della legge regionale 28/2007, ai sensi del quale:

- il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno;
- il Consiglio regionale provvede all'elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura;
- i membri del Collegio devono essere scelti tra i magistrati a riposo, tra gli iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti, tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche;
- l'incarico è rinnovabile una sola volta;
- il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo;
- il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano;
- i componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi;
- ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale;

- il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni di controllo sulle spese elettorali previste dall'articolo 82 della legge;

RICHIAMATO altresì il successivo comma 3 del medesimo articolo 79 della predetta legge regionale, che prevede che non possano essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti;

VISTI i successivi articoli 80, 81, 82 e 83 della medesima legge regionale che individuano le competenze spettanti al predetto Collegio;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), a norma del quale, per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale, ciascun Consigliere regionale può presentare proprie candidature corredate da un curriculum, sulle quali la Giunta per le nomine deve esprimere un parere motivato entro trenta giorni dal deposito delle candidature;

VISTE le candidature presentate dai consiglieri regionali per l'elezione dei tre componenti effettivi del Collegio (Lorenzo FELICIAN, Arrigo DE PAULI, Andrea VUCETTI, Attilio LEMMO e Piergiorgio STRIZZOLO),

PRESO ATTO che nessuna candidatura è stata presentata per l'elezione dei due componenti supplenti;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Giunta per le nomine in data 23 ottobre 2017 sulle candidature medesime, secondo quanto previsto dal citato articolo 6 della legge regionale 75/1978;

VISTA la documentazione afferente le candidature, corredata dai relativi *curricula vitae*;

VISTE le dichiarazioni rese dai candidati ai fini dell'elezione, dalle quali non emergono cause ostative alla elezione stessa;

CONSIDERATO che, essendo pervenute candidature per i soli componenti effettivi in un numero pari ai componenti effettivi e supplenti del Collegio di garanzia elettorale, è sufficiente procedere ad un'unica votazione con voto limitato a due, attribuendo la carica di componenti effettivi ai primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre la carica di componente supplente sarà attribuita, nell'ordine, al quarto e al quinto classificato nella graduatoria dei voti validi ottenuti;

CONSIDERATO che la votazione svoltasi nel corso della seduta antimeridiana del Consiglio regionale n. 327 del 23 ottobre 2017, ha dato i seguenti risultati, proclamati dal Presidente al termine delle operazioni di voto:

STRIZZOLO Piergiorgio	voti	21;
VUCETTI Andrea	voti	20;
DE PAULI Arrigo	voti	15;
FELICIAN Lorenzo	voti	7;
LEMMO Attilio	voti	3;

Per i motivi in premessa indicati

DELIBERA

1) sono eletti, quali componenti effettivi del Collegio regionale di garanzia elettorale, i signori:

STRIZZOLO Piergiorgio;

VUCETTI Andrea;

DE PAULI Arrigo;

2) sono eletti, quali componenti supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale, nell'ordine, i signori:

FELICIAN Lorenzo;

LEMMO Attilio.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Emiliano Edera

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola